



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE GIP – GUP

UFFICIO 38

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'udienza preliminare Marisa Mosetti,  
all'udienza preliminare del 13.2.2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo,  
la seguente

SENTENZA EX ART. 425 c.p.p.

nei confronti di:

1. MANSOUR Rwagaza n. a Bukavu (RDC) il 2.12.1968

Difeso dagli avvocati Michele Gentiloni Silveri e Alessandro Gentiloni Silveri, difensori di fiducia

2. LEONE Rocco, n. a Foggia il 4.6.1965, residente a Firenze, via Roma 31/R,  
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia

Difeso dagli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò, difensori di fiducia

IMPUTATI

del reato di cui al foglio allegato

PARTI CIVILI:

- Vittime del Doveri associazione di volontariato ODV - Ets, in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Bellotti
- Comune di Limbiate, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mastice.

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

sulle questioni preliminari le parti hanno così concluso:

P.M.: chiede che sia affermata la giurisdizione italiana e si prosegua nel procedimento

PARTI CIVILI: si associano alla richiesta del Pubblico Ministero

DIFESE degli imputati: chiedono pronunciarsi sentenza di improcedibilità per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana; in subordine, per Mansour, dichiararsi la nullità della richiesta e rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. in relazione all'omessa notifica dell'avviso di conclusione dell'indagini preliminari

Allegato alla sentenza nei confronti di MAN SOUR RWAGAZA + d

nel p.p. n. 22393/2021 rgnr. n. 32626/22 r gip

#### IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 40, 113, 589 c.p. perché, in cooperazione colposa tra loro, quali dipendenti del *Programma Alimentare Mondiale (PAM)* in servizio nella Repubblica Democratica del Congo,

il **RWAGAZA LUGURU Mansour**, in qualità di responsabile della sicurezza delle missioni del PAM nella provincia di Goma,

il **LEONE Rocco**, in qualità di vice Direttore e Direttore facente funzione,

e, comunque, ambedue quali organizzatori, anche di fatto, e partecipanti della missione nel Nord Kivu del 22 febbraio 2021, omettevano:

- a) di predisporre, per negligenza, imprudenza e imperizia -malgrado le esplicite richieste del Carabiniere Iacovacci (tra le altre di potersi avvalere di veicoli blindati e della scorta)- ogni cautela idonea a tutelare l'integrità fisica dei partecipanti alla missione che percorreva la strada RN2 (in un'area al confine con Uganda, Ruanda e Burundi) attraversando territori caratterizzati da particolare instabilità geopolitica per la presenza di milizie armate in costante conflitto tra loro e con le forze armate della Repubblica Democratica del Congo e

nella quale, negli ultimi tre anni, vi erano stati almeno una ventina di conflitti a fuoco tra gruppi criminali e guardiaparco.

- b) di adempiere ai doveri loro imposti dai protocolli di sicurezza dell'ONU e del PAM, il primo non rispettando neanche la catena gerarchica ma dando specifiche indicazioni direttamente al secondo; in particolare non provvedendo a:

- b1) richiedere nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti - approvate dal *Delegated Officer* per la Repubblica Democratica del Congo in data 18.8.2020 - *Measure List*, pag. 14 - allegato "F" al *Fact-Finding Mission Report* del 19.3.2021- almeno settantadue ore prima della missione, essendo prevista la partecipazione di soggetti esterni al PAM, l'autorizzazione per la missione (*security clearance*) ma presentando la stessa, *on line*, solo la sera prima del 22.2.2021, indicando al posto dei nominativi dell'Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere Iacovacci quelli di due dipendenti PAM così da indurre in errore gli uffici locali del Dipartimento di sicurezza delle Nazioni Unite in ordine alla reale composizione del convoglio (che veniva comunicata via radio solo in corso di missione) al fine di ottenere l'autorizzazione in poche ore apparendo il gruppo composto solo da dipendenti PAM.

1478



b2) informare - in violazione delle disposizioni emanate dall'ONU in materia di sicurezza tra cui le *Standard Operating Procedures, UN Road Mission in Petit Nord Security Area* del novembre 2020, cap. V, par. a) - cinque giorni prima del viaggio, la missione di pace MONUSCO (missione dell'Onu per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo) che, nel caso di missioni cui prendano parte soggetti esterni all' ONU (come personalità di alto profilo quale l'Ambasciatore Luca Attanasio), fornisce indicazioni specifiche in materia di sicurezza, informando gli organizzatori della missione dei rischi connessi e fornisce indicazioni sulle cautele da adottare (come una scorta armata e veicoli corazzati).

b3) individuare, comunque, e applicare ogni utile misura di mitigazione del rischio in aggiunta a quelle esplicitamente previste dallo *UNITED NATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM* (sistema di gestione della sicurezza in ambito ONU), attraverso l'elaborazione di un apposito *Risk assessment* in violazione, tra l'altro, del *Fact-Finding Mission Report* in data 19.3.2021 - cap. V, para. 5.3.

Circostanze tutte che - ponendosi come serie causali indipendenti per le quali l'Ambasciatore Attanasio ed il Carabiniere Iacovacci hanno partecipato ad una missione del PAM nel Nord Kivu in assenza di ogni cautela generica e specifica - cooperavano, seppur in modo indipendente, con quelle poste in essere dal gruppo armato che, dopo aver bloccato il convoglio PAM che si stava recando da Goma verso Rutshuru (Nord Kivu), sequestrava i dipendenti PAM e anche l'Ambasciatore Attanasio ed il Carabiniere Iacovacci, a cagionare la morte di questi ultimi che avveniva nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e le milizie regolari del Congo nel tentativo, da parte di questi ultimi, di liberarli.

Comesso nella Repubblica Democratica del Congo,  
in data antecedente e prossima al 22 febbraio 2021



## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con atto depositato il 17 novembre 2022 il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dei signori MANSOUR Rwagaza e LEONE Rocco (da qui in avanti indicati, così come gli altri soggetti, con i soli nome e cognome, per esigenze di brevità) in relazione al delitto loro ascritto e riportato nell'intestazione.

All'udienza del 25 maggio 2023 fissata per il giudizio, dichiarata l'assenza dell'imputato Rocco Leone, la difesa di Rwagaza Mansour ha eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per vizi relativi alla notifica, al medesimo imputato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ha, al contempo, anticipato questioni relative al difetto di giurisdizione, depositando memorie in merito.

Sulla dedotta nullità ha interloquito il Pubblico Ministero, nonché le altre difese, alle successive udienze e, il 7 luglio 2023, non sussistendo i presupposti per la dichiarazione di assenza di Rwagaza, è stata separata la posizione dello stesso rispetto al coimputato.

Nel procedimento nei confronti di Leone, si sono costituite le parti civili suindicate, respingendo sul punto le richieste di esclusione della difesa dell'imputato, che sono state, invece, accolte per quanto riguarda la costituzione depositata dal Parlamento della legalità internazionale, esclusa per difetto di legittimazione. Si è preso atto anche della costituzione di parte civile di Angela Iacovacci, Marcello Iacovacci, Alessia Iacovacci, Dario Iacovacci, Domenica Benedetto, revocata nel corso del procedimento.

In relazione alla natura delle questioni poste dalle difese degli imputati, suscettibili, in astratto, di condurre a una sentenza di proscioglimento, si è proceduto alla discussione su tali profili preliminari, che è stata accompagnata dal deposito di memorie e documenti da parte del Pubblico Ministero, delle parti civili e dei difensori degli imputati.

All'esito della discussione su tali aspetti preliminari, si è ritenuto necessario acquisire degli ulteriori elementi di valutazione, *rispetto a quelli già disponibili poiché acquisiti dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini*, verificando le modalità con cui si è data attuazione alle Convenzioni internazionali relative alle immunità riconosciute ai funzionari dell'ONU e delle Agenzie specializzate, *al fine operare la corretta interpretazione degli accordi internazionali, tenuta conto del rilievo che la prassi esecutiva assume nell'interpretazione dei trattati internazionali*; è stata quindi pronunciata ordinanza, in data 18.10.2023, con cui si è disposta l'escussione dei funzionari del Ministero degli Esteri sulle questioni indicate nell'ordinanza medesima che qui si richiama.

I suddetti funzionari – Stefano Zanini, Capo del servizio giuridico presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Valentina Savastano del Cerimoniale diplomatico - sono stati ascoltati all'udienza del 24.1.2024.

Alla successiva udienza del 13.2.2024, le parti si sono riportate alle loro conclusioni sulle questioni preliminari e in udienza è stata pubblicata la sentenza con la lettura del dispositivo.

2.

il procedimento riguarda il contributo colposo apportato dagli imputati alla morte di due cittadini italiani, l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci, avvenuta in Congo, il 22 febbraio 2021.

Secondo la descrizione dei fatti presente nel capo d'accusa, gli imputati erano "dipendenti del Programma Alimentare Mondiale (PAM) in servizio nella Repubblica Democratica del Congo" e, con i ruoli descritti nell'imputazione, avevano organizzato la missione da Goma verso Rutshuru, situata nella provincia del Kivu Nord, del 22 febbraio 2021, alla quale loro stessi avevano preso parte direttamente; nel corso di tale missione, all'esito di un sequestro di persona e dopo un conflitto a fuoco, l'ambasciatore e il Carabiniere Iacovacci addetto alla sua sicurezza, avevano, purtroppo, perso la vita.

Le condotte degli imputati, colpose, imprudenti, imperite e negligenti, con omissione di ogni cautela generica e specifica e con violazione dei protocolli di sicurezza previsti dall'ONU (Standard Operating Procedures, UN Road Mission in Petit Nord Security Area del novembre 2020, Sistema di gestione della sicurezza dell'ONU), avrebbero contribuito, in modo indipendente dagli altri fattori - in particolare dalle azioni poste in essere dal gruppo armato che aveva bloccato il convoglio e sequestrato gli occupanti e dei soggetti che avevano esplosi i colpi mortali nel corso di un conflitto a fuoco con le milizie regolari del Congo intervenute per liberare gli ostaggi - alla determinazione dell'evento.

Dagli atti del procedimento risulta che nel conflitto a fuoco perse la vita anche un terzo soggetto, cittadino della Repubblica del Congo, Mustapha Milambo, che conduceva uno dei mezzi della missione. In relazione all'omicidio volontario delle vittime, si è svolto un procedimento nella Repubblica Democratica del Congo nei confronti dei presunti autori dell'attentato.

3.

Le difese di entrambi gli imputati, già nella fase di accertamento della regolarità del contraddittorio, hanno evidenziato il particolare *status* dei suddetti Leone e Rwagaza, invocando per i medesimi l'immunità dalla giurisdizione italiana.

Relativamente a Rwagaza Mansour è stata eccepita, oltre alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., anche l'assenza di giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art.10 c. 1 c.p., per difetto dei presupposti previsti da tale norma, in particolare del limite minimo di pena edittale previsto per il delitto ascritto all'imputato, e della presenza del medesimo imputato, cittadino straniero, nel territorio dello Stato.

Quanto si dirà oltre sul particolare statuto dei funzionari dipendenti dell'ONU e delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite ha condotto a ritenere fondata la prospettazione delle difese degli imputati, secondo la quale non sussiste la giurisdizione italiana rispetto al delitto oggetto del procedimento.

Tale questione si è ritenuta prevalente rispetto al rilievo - che si sarebbe dimostrato comunque superfluo e contrario a principi di economia processuale - della (pur fondata) questione in ordine alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Rwagaza, atteso che anche l'esercizio dell'azione penale richiede, a parere dell'Ufficio, l'accertamento in ordine all'esistenza della



giurisdizione nazionale. La verifica in ordine alla qualità dell'imputato, di funzionario dell'organizzazione internazionale, inoltre, riverbera anche sulle modalità con cui devono essere effettuate le notificazioni. La circostanza dell'essere stato l'imputato assistito nel giudizio dai suoi difensori di fiducia, che hanno compiutamente argomentato sulla questione in esame, sollevandola essi stessi, ha, d'altra parte, garantito l'assenza di profili violativi del diritto dell'imputato di difendersi sulla questione preliminare.

Il rilievo del difetto di giurisdizione appare pregiudiziale rispetto a qualunque valutazione nel merito e non consente, perciò, di proseguire oltre nel procedimento, affrontando le successive questioni nella prospettiva della ragionevole previsione di condanna. La verifica in tema di giurisdizione, infatti, deve essere compiuta appena si pongano i presupposti per operare la stessa, stante la "natura dinamica" di tale tipo di verifica, come descritta dalla Corte di cassazione: la verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 cod. proc. pen., ed implicando il potere-dovere del giudice di controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrano nell'ambito della propria giurisdizione, dovendo dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modificano la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento (Cass., Sez. 5, n.32372 del 6.4.2017, RV 270538; in questi termini anche Cass. Sez. 1, 19762 del 2020).

Appare utile richiamare anche l'ordinanza della Cassazione nella sua più autorevole composizione che, in tema di immunità riconosciuta a un parlamentare europeo, (Cass. S.U. ord. 7708 del 1991 Langer), ha affermato che *verificatasi la situazione di garanzia, viene meno, in radice, la possibilità di emettere una qualsiasi pronuncia giurisdizionale perché l'esercizio della giurisdizione presuppone, necessariamente, (e pregiudizialmente) l'esistenza di un rapporto processuale, nel cui ambito soltanto la giurisdizione può estrinsecarsi.*


Nel caso in esame, la qualità di funzionari del "PAM" degli imputati e il fatto che la contestazione elevata nei loro confronti attenga a condotte poste in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, determinano, perciò, la necessità di prendere in esame, innanzitutto, il possibile arresto della procedibilità in conseguenza dell'immunità loro accordata.

4.

Il World Food Programme (WFP), in italiano Programma Alimentare Mondiale (PAM), costituisce, come è noto, un "programma sussidiario, congiunto, autonomo delle Nazioni Unite e della FAO", istituito dalle suddette organizzazioni internazionali con le risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'Onu del 1961 e 1965 e le Conferenze della FAO del 1961, 1965 e 1975.

Dall'ONU e dalla FAO il suddetto Programma deriva la propria personalità giuridica.

Nell'esaminare - con i limiti della motivazione succinta tipica della sentenza di proscioglimento nell'udienza preliminare - la questione relativa all'esistenza dell'immunità nel caso in esame, appare



utile ricordare come, tra i casi eccezionali in cui si verifica la rinuncia dell'ordinamento all'esercizio della giurisdizione, vi sia quello connesso al rispetto degli obblighi internazionali.

Il fondamento costituzionale di tale rinuncia si rinviene negli articoli 10 e 11 della Costituzione, relativi al riconoscimento statale del diritto consuetudinario e degli obblighi pattizi tra gli stati: *l'ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.*

L'immunità funzionale - che, tenuto conto della portata dell'addebito, relativo, come detto, a condotte compiute dagli imputati nell'esercizio delle funzioni, viene in rilievo nel caso in esame - trova origine, in generale, nel riconoscimento dell'uguaglianza e della pari dignità tra gli attori di diritto internazionale, in particolare (e originariamente) con riferimento agli Stati sovrani, e determina l'esenzione dalla giurisdizione nazionale per quei soggetti che agiscono per conto di uno stato estero nell'esercizio delle loro funzioni organiche e di rappresentanza. Il principio, che si ritrova citato nelle pronunce di legittimità che si sono occupate della materia, richiamate in modo conferente dalle parti nel procedimento, è quello per cui *Par in parem non habet iurisdictionem*, che postula la necessità di astensione dello Stato dalla giurisdizione nei confronti di un altro Stato e dei suoi organi.

L'origine dell'immunità degli Stati sovrani è da rinvenirsi, dunque, nel diritto consuetudinario, al quale si uniscono, in taluni casi, le previsioni e regolamentazioni da parte di accordi internazionali. Anche le organizzazioni internazionali si pongono come soggetti la cui azione deve essere sottratta alla sfera di controllo giurisdizionale degli Stati, al fine di garantire a tali Istituzioni la possibilità di operare utilmente per il perseguimento dei loro fini, che sono stati ritenuti meritevoli all'atto dell'istituzione dell'Organizzazione medesima.

Nel caso delle Nazioni Unite, tali fini sono descritti nell'art. 1 dello Statuto adottato il 26 giugno 1945 a San Francisco, a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale (l'Italia, come è noto, è membro delle Nazioni Unite a decorrere dal 14 dicembre 1955).

Per il rilievo che, secondo gli intenti degli Stati, le Istituzioni di cui si tratta erano destinate ad assumere nella politica mondiale, e per la fiducia riposta nella loro azione nel periodo storico successivo al secondo conflitto bellico mondiale, il riconoscimento dell'immunità funzionale anche in capo a tali organizzazioni, prevista nel suddetto Statuto, è stato sancito e regolato per via pattizia con la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946 e, quanto alle Istituzioni specializzate, con la Convenzione sui privilegi e immunità delle agenzie specializzate del 1947.

L'immunità funzionale dell'Onu e delle sue Agenzie, perciò, è (anche) pattiziamente riconosciuta. Si rileva, inoltre, che, per quanto riguarda i rapporti tra l'Istituzione internazionale e lo Stato che ospita la sua sede, essi sono solitamente regolamentati con un accordo di sede o stabilimento, che ha lo scopo di disciplinare in maniera più dettagliata i suddetti rapporti su questioni di carattere pratico, essenzialmente derivanti dalla presenza sul territorio statale di un'organizzazione che, in





quanto dotata di immunità, dispone di una serie di "privilegi" e di profili di intangibilità. La stipula di tali accordi non fa venir meno il diritto consuetudinario e pattizio preesistente, ma determina unicamente la necessità di un coordinamento nell'applicazione delle norme.

I rapporti tra l'Italia e il PAM sono regolati con apposito accordo di sede, stipulato con ONU e FAO, recepito nell'ordinamento nazionale con la Legge n. 114/1994. Tramite tale accordo sono disciplinati gli aspetti dell'esistenza nel territorio italiano della sede di tale Organizzazione (gli articoli 1-6, ad esempio, si occupano della sede e dei beni della FAO, l'art. 7 della comunicazione e dei trasporti, gli artt. 8-9 delle esenzioni fiscali e delle agevolazioni finanziarie ...).

In tale accordo, all'art. 13, è riconosciuta ai funzionari del PAM l'immunità funzionale.

Se l'accertamento dell'esistenza di una norma consuetudinaria che prescriva l'immunità per tutte le organizzazioni internazionali è estraneo alle valutazioni da compiere nel presente giudizio, appare utile rilevare come, nel caso dell'ONU e delle sue agenzie, siano numerose le pronunce delle Corti nazionali e sovranazionali che, individuando la fonte dell'immunità nel diritto consuetudinario o in quello pattizio, hanno affermato pacificamente l'esenzione di tali istituzioni dalla giurisdizione nazionale. Occupandosi, per lo più, degli aspetti prettamente risarcitori e civilistici delle pretese avanzate verso le Organizzazioni internazionali e i suoi rappresentanti (relativamente alla FAO, si citano, ad esempio, nella materia lavoristica, o delle locazioni, Cass. S.U. 18 ottobre 1982 n. 5399 e S.U. Sez. U, Sentenza n. 5942 del 18/05/1992), la giurisprudenza di legittimità si è espressa riconoscendo l'immunità – ritenuta derivante dal diritto consuetudinario ovvero, più recentemente, da quello pattizio – e legandola alle caratteristiche degli atti compiuti: si è osservato che *l confini dell'area dell'immunità sono segnati dalla non riconducibilità degli atti ai poteri sovrani*, al fatto, cioè, che gli atti siano compiuti non *iure imperii* ma *iure gestionis*.

Con riguardo a tale distinzione, e con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, in relazione ai quali, come detto, si sono formati numerosi arresti giurisprudenziali, *dopo alcune incertezze*, la giurisprudenza delle Sezioni unite *si è orientata nel senso che, nei confronti degli enti estranei all'ordinamento italiano perché enti di diritto internazionale e immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano è titolare della potestà giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro che risultino del tutto esterni alle funzioni istituzionali e all'organizzazione dell'ente, costituiti, cioè, nell'esercizio di capacità di diritto privato (vedi Cass. Sez. Un. 7 novembre 2000, n. 1150); per gli altri rapporti, il medesimo giudice è carente della potestà giurisdizionale atta ad interferire nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie degli enti, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale....* (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 3718 del 2007, Drago).

Nella medesima pronuncia si espone il dubbio circa la formazione di una consuetudine costitutiva dell'immunità, e si lega il fondamento della stessa alle disposizioni pattizie (*Fondamento di tale convincimento è che, per le organizzazioni internazionali sicuramente in possesso della personalità di diritto internazionale, non è sicura la formazione di una consuetudine che permetta di estendere a tutte il principio par in parem non habet iurisdictionem, operante tra gli Stati e implicitamente richiamato nell'art. 10 Cost., comma 1. Nell'impossibilità di porre su un piano di parità assoluta Stati ed organizzazioni internazionali, privilegi ed immunità spettanti a queste possono derivare così solo*



da specifiche fonti scritte e per il tramite dell'art. 11 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 3718 del 2007, Drago; si vedano Cass. Sez. Un. 18 marzo 1999 n. 149, 28 ottobre 2005 n. 20995; si richiama anche Sez. 1, Sentenza n. 1981 del 28/06/1985 Cc. (dep. 31/07/1985) Rv. 170208 - 01, per la distinzione tra l'immunità delle organizzazioni internazionali, come l'ONU, la FAO, con le quali sono intervenuti accordi specifici e le organizzazioni per le quali non sussistono tali patti: *È ammissibile che, come logica conseguenza dell'ammissione di organizzazioni non riconducibili al tipo statutale in seno a comunità internazionali, possano essere riconosciute ai rappresentanti di tali organizzazioni le immunità che il diritto internazionale garantisce ai rappresentanti degli stati; ciò, però, è da escludersi come regola generale, non esistendo, allo stato attuale del diritto internazionale, nessun Obbligo, in capo agli stati, di riconoscere le immunità in parola. Tali persone fisiche, perciò, potranno fruire di immunità solo in forza di particolari convenzioni internazionali o di norme liberamente introdotte dallo stato nel proprio ordinamento interno).*

Come si dirà di seguito, tenuto conto della fase processuale in cui si è posta la necessità di affrontare la questione di giurisdizione, si è ritenuto necessario adottare il punto di vista più restrittivo, quello assunto dal Pubblico Ministero, e compiere le valutazioni ancorando l'accertamento dell'immunità unicamente alle disposizioni pattizie.

5.

Si descrivono, allora, le fonti convenzionali che delineano l'immunità nei confronti delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate che operano al suo interno.

La prima indicazione dell'immunità accordata all'Organizzazione delle Nazioni Unite si rintraccia nell'art. 105 della Carta delle Nazioni Unite, ove è previsto che l'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari al conseguimento dei suoi fini e che di tali privilegi e immunità godono anche i suoi membri.

Già all'atto dell'istituzione delle Nazioni Unite, inoltre, è stata prevista la possibilità di regolamentare ulteriormente, con "raccomandazioni" o con accordi, l'immunità (Articolo 105. 1. *L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini. 2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione. [...]. 3. L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine).*

Sono state subito dopo stipulate la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, con adesione dell'Italia del 3.2.1958, nonché la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, in vigore per l'Italia dal 30.8.1985.

Entrambe le convenzioni prevedono, nella - pressoché identica - formulazione testuale, che i funzionari dell'Organizzazione godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi); che le categorie di funzionari a cui si applica l'immunità



sono determinate dall'Istituzione e che i nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi dei Membri; che l'immunità è riconosciuta ai funzionari esclusivamente nell'interesse delle istituzioni specializzate e non già a loro vantaggio personale; che l'Istituzione può e deve revocare l'immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l'azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell'istituzione specializzata.

I testi suddetti dapprima descrivono, rimandando a un successivo atto, la categoria dei funzionari; poi delineano le immunità e i privilegi loro spettanti, specificando successivamente le finalità per cui questi sono riconosciuti. Si coglie, inoltre, la differente disciplina prevista per i funzionari, per i rappresentanti degli Stati membri, per gli esperti in missione.

In particolare, quanto alla regolamentazione relativa alle Nazioni Unite - Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 presente dell'ONU -, vengono in rilievo l'Art V - Funzionari -, Sezione 17, che prevede che *"Il Segretario generale determina le categorie di funzionari a cui si applicano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo VII. Questi ne presenta l'elenco all'Assemblea generale e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti i Membri. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi dei Membri"*.

La Sezione 18 dello stesso articolo prevede che *I funzionari dell'Organizzazione: a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi).*

La Sezione 20 stabilisce che *I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell'interesse delle Nazioni Unite e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale può e deve revocare l'immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l'azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell'Organizzazione.*

Quanto alle previsioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, vengono in rilievo l'Art. VI - Funzionari - Sezione 18: *Ogni istituzione specializzata determina le categorie di funzionari a cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell'articolo VIII e le comunica periodicamente ai Governi degli Stati Parti della presente Convenzione per quanto concerne detta istituzione, e al Segretario generale delle Nazioni Unite. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi di cui sopra.*

Sezione 19: *I funzionari delle istituzioni specializzate: a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi);* Sezione 22: *I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell'interesse delle istituzioni specializzate e non già a loro vantaggio personale. Ogni istituzione specializzata può e deve revocare l'immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l'azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell'istituzione specializzata.*

Si dirà oltre, poiché rilevante per l'imputato Leone, delle previsioni presenti all'interno di entrambe le Convenzioni secondo le quali alcune disposizioni non sono applicabili nel caso di un "rappresentante" di fronte alle autorità dello Stato di cui questi sia cittadino o di cui sia



rappresentante (per la Convenzione "generale" e quella "speciale", rispettivamente, l'Art. IV - Rappresentanti dei Membri, Sezione 15, prevede che "Le disposizioni delle sezioni 11, 12 e 13 non sono applicabili nel caso di un rappresentante di fronte alle autorità dello Stato di cui questi sia cittadino o di cui sia rappresentante; Art. V (Rappresentanti dei Membri Sezione 17 Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15 non sono opponibili dinanzi alle autorità dello Stato di cui la persona in questione è cittadina o di cui è o è stata rappresentante).

Come già osservato, il riferimento, che si rinviene all'interno di entrambe le convenzioni, agli atti compiuti in veste ufficiale, connota tale immunità del contenuto funzionale, atteso che l'esenzione è accordata in relazione alla funzione svolta dai soggetti in favore dei quali si riconosce l'immunità. In modo corrispondente, è l'organismo che può rinunciare a tale immunità, conferita, appunto, non nell'interesse del singolo, ma dell'istituzione.

Le convenzioni citate forniscono, come si è detto, la descrizione di chi è "funzionario", tramite un rinvio alle indicazioni del Segretario generale ovvero delle Istituzioni specializzate.

Per completare la descrizione degli accordi che sono stati esaminati nel procedimento, si cita l'accordo "di sede", "Accordo tra il governo della Repubblica Italiana da una parte e le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura dall'altra", del 15 marzo 1991 (reso esecutivo dallo Stato italiano con la l. 114 del 14 febbraio 1994), con la finalità di regolamentare l'attività del Programma Alimentare Mondiale sul territorio nazionale, quale Stato che ospita la sede.

Anche all'interno di tale accordo è prevista l'immunità dei funzionari del Pam, immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. E' altresì previsto (Art. XIII, sez. 30. Sez. 32) che ogni anno il PAM comunicherà al Governo la lista dei funzionari del PAM.

6.

Operate tali premesse, si riportano alcuni dati fattuali acquisiti nel corso delle indagini, anche questi utili ad affrontare la questione posta dalle difese.

Durante la fase delle indagini preliminari, l'Onu (note del Segretario Generale), la Fao (note del Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), il PAM (note del Direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (PAM), hanno comunicato con il Governo italiano, rivendicando la qualità di propri funzionari in capo agli imputati e chiedendo che fosse riconosciuta loro l'immunità, ribadendo la competenza della suddetta Organizzazione delle Nazioni Unite e delle altre Istituzioni in ordine alla rinuncia all'immunità per i propri funzionari (rinuncia prevista, come si è detto, "in tutti i casi in cui [l'istituzione] ritenga che questa ostacoli l'azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell'istituzione specializzata").

Il Pubblico Ministero, con delega del 4.4.2022, prendendo atto delle richieste dell'ONU, in particolare della "nota dell'ONU del 28.3.2022 e in specie all'immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti dai funzionari delle istituzioni specializzate in veste ufficiale dalla "convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate", ha richiesto alla polizia giudiziaria incaricata delle



indagini (Raggruppamento operativo speciale Carabinieri di Roma, reparto antiterrorismo, IV Sezione) di voler acquisire, anche attraverso la collaborazione del Ministero per gli affari esteri, ogni utile documentazione relativa alle comunicazioni effettuate dal PAM per l'anno 2021, ai governi degli stati parti e al segretario generale delle Nazioni Unite. In particolare, in relazione a quanto disciplinato nella sezione 18, si voglia acquisire il provvedimento con cui il PAM ha determinato le categorie di funzionari cui sono applicabili le disposizioni in parola, nonché l'elenco dei nomi dei funzionari corrispondenti a dette categorie, nonché le note con cui detti provvedimenti del PAM sono comunicati ai Governi degli stati parti e al segretario generale delle Nazioni Unite.

Con nota del 17.8.2022, il suddetto reparto dei Carabinieri ha trasmesso la documentazione acquisita dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI), Ispettorato Generale, il 4.8.2022: tra tali documenti, vi è una nota esplicativa sullo stato dei funzionari del WFP riguardante specificamente le posizioni di Rocco Leone e Mansour Rwagaza, da cui risulta che gli stessi sono titolari - rispettivamente - di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (a far data dall'1.1.2001) e determinato (con ultimo rinnovo annuale 1.1.2022), e che percepiscono una retribuzione mensile non calcolata "a ore".

E' stata acquisita, inoltre, una comunicazione via mail del 17.2.2022, inoltrata da Pier Luigi Casu, funzionario del WFP, al MAECI, con la quale è stato trasmesso l'elenco dei funzionari appartenenti al WFP in servizio in Italia presso le sedi di Roma e Brindisi. Un simile elenco, come ha accertato la polizia giudiziaria, non era pervenuto al Ministero negli ultimi cinque anni.

Nell'elenco non figurano gli indagati Rocco Leone e Mansour Rwagaza.

Risulta, infine, che il contenuto della categoria dei funzionari, cui fanno riferimento gli articoli delle convenzioni sopra indicati, è stato comunicato, per tutti gli Stati, con due risoluzioni, la n. 76 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 7.12.1946 e, per la FAO, la n. 71/59 della Conferenza della Fao: è stato comunicato, anche qui in modo corrispondente nelle due Convenzioni, che (N.U.) *l'immunità si applica a tutti i membri del personale delle Nazioni Unite, ad eccezione di coloro che sono reclutati localmente e assegnati in base a tariffe orarie; (FAO) l'immunità giurisdizionale si applica a tutti i membri dello staff della FAO, con l'eccezione di coloro che sono reclutati localmente e assegnati in base a tariffe orarie.*

Anche tali risoluzioni sono applicabili al PAM, in ragione della genesi del Programma e dei richiami presenti negli accordi di sede italiani e della Repubblica democratica del Congo.

7.

Tutte le parti del procedimento hanno concordato sul fatto che gli imputati, al momento del fatto oggetto del procedimento, erano Funzionari del PAM e che agivano nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale qualità è attestata dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini, dalle lettere di assunzione, dalla descrizione delle funzioni ricoperte proveniente dallo stesso WFP. Non occorre, perciò, soffermarsi sulla questione della qualità di funzionari rivestita dagli imputati, se non precisando che, alla luce della documentazione acquisita, tale qualità, anche a prescindere dall'attribuzione espressa della stessa da parte degli organismi di cui è dipendente, deve

riconoscersi anche a Rwagaza che, benché fosse assunto a tempo determinato (con ultimo rinnovo annuale 1.1.2022), non percepiva una retribuzione "a tariffa oraria", bensì mensile. All'interno del quadro normativo e fattuale sintetizzato, che, secondo le difese degli imputati, impone di prendere atto del difetto di giurisdizione, secondo il Pubblico Ministero, non vi sono i presupposti per l'operatività dell'immunità. E ciò non perché tale ufficio dubiti della qualità di funzionari degli imputati, o del fatto che il reato sia stato commesso nell'esercizio delle loro funzioni (circostanza, d'altra parte, che è descritta nell'imputazione). Ma sulla base di una lettura del sistema dell'immunità che qualifica l'inserimento negli elenchi di cui all'art. VI, sezione 18, come fattore costitutivo dell'esenzione dalla giurisdizione. Secondo l'impostazione del Pubblico Ministero, in altri termini (e come approfonditamente illustrato durante la discussione, integralmente registrata e trascritta, alla quale si rimanda per la completa illustrazione delle prospettazioni delle parti), per esigenze di certezza rispetto all'esistenza della situazione che giustifica la rinuncia da parte dello Stato all'esercizio del potere di accertare i fatti e sanzionare i responsabili, l'operatività dell'immunità dovrebbe legarsi a un dato certo, come quello del previo inserimento dei nominativi dei funzionari medesimi negli elenchi comunicati periodicamente agli Stati: dato che consentirebbe di scongiurare gli abusi, che potrebbero derivare dalla mancata preventiva comunicazione di chi ha la qualifica di funzionario, e da un'attribuzione tardiva e strumentale dell'immunità.

Nel caso in cui i nominativi dei funzionari non risultino previamente comunicati allo Stato Italiano, dunque, l'immunità, assumendo tale punto di vista, non potrebbe operare nei confronti di tali funzionari.

Avendo accertato, tramite la richiesta al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale degli elenchi dei funzionari del PAM, che non figuravano negli stessi i nominativi degli imputati, in coerenza con l'impostazione suddetta, esplicitata nell'udienza preliminare in risposta alle eccezioni delle parti, il Pubblico Ministero ha proseguito nell'esercizio dell'azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio degli imputati.

8.

La prospettazione del Pubblico Ministero, ragionevole e condivisibile nella parte in cui rileva l'eccezionalità della "cessione" della giurisdizione da parte dello Stato, delinea, dunque, un fondamento pattizio dell'immunità, e attribuisce all'inserimento del nominativo del funzionario negli elenchi comunicati allo Stato italiano un valore "costitutivo" dell'immunità stessa.

Tenuto conto della fase in cui la questione è stata posta, quella dell'udienza preliminare, e della necessità che la decisione conseguisse a un dato certo circa l'esistenza dell'immunità, superando la dicotomia tra l'interpretazione che vuole la natura consuetudinaria o pattizia della stessa, si è ritenuto necessario approfondire il profilo pattizio dell'immunità e verificare la prassi circa le modalità con cui viene data attuazione alle norme dei trattati sopra indicate. Tale strumento interpretativo è rilevante, come è noto, nel diritto internazionale, come risulta anche dal pertinente richiamo operato dalle difese degli imputati alla Convenzione sul Diritto dei Trattati conclusa a Vienna, il 23 maggio 1969 che, all'art. 31, delinea le regole per l'interpretazione dei trattati, in particolare indicando come "Regola generale di interpretazione" quella per cui (1) *Un trattato deve*

*essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. La stessa inserisce, tra gli elementi di cui tenere conto, unitamente al "contesto", "la considerazione di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato (3. Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti).*

*Si è, dunque, ritenuto necessario (ordinanza del 18.10.2023) verificare se risultino periodicamente comunicate al Governo italiano le categorie dei funzionari come previsto dall'Art. VI Sezione 18 della Convenzione speciale; se e con quali modalità vengano comunicati dalle Istituzioni Specializzate (o siano richiesti dallo Stato Italiano) i nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie e con quale cadenza temporale, nonché i nomi dei funzionari ai sensi dell' articolo 13 sezione 32 dell'accordo di sede; alla frequenza temporale con cui avviene la trasmissione, con l'indicazione degli elenchi trasmessi negli ultimi dieci anni precedenti ai fatti oggetto del procedimento; se vengano usualmente comunicati al Governo Italiano, da parte delle Istituzioni specializzate e del Pam, i nominativi dei funzionari in servizio in paesi diversi dall'Italia; con quali cadenze e con quali modalità; se risultino comunicati gli aggiornamenti nell'assunzione e nella cessazione degli incarichi da parte dei funzionari e le rinunce all'immunità da parte delle Istituzioni nel cui interesse l'immunità è riconosciuta; ... se la categoria di funzionari cui appartengono gli imputati facciano rientrare i medesimi, o uno di loro, tra il personale cui si applicano i privilegi e le immunità previsti dalla Sezione 31 dell'art. XIII dell'Accordo di sede.*

9.

Prima di esporre quanto si trae dalla risposta che è stata fornita su tali aspetti attuativi, si rileva che la lettura complessiva delle disposizioni pattizie conduce a una conclusione diversa da quella assunta dalla Procura della Repubblica, quella, cioè, dell'esistenza dell'immunità dei funzionari a prescindere dalla comunicazione degli elenchi allo Stato.

Secondo la prospettiva del Pubblico Ministero, assunta già all'epoca delle indagini e sopra riassunta, l'immunità dei funzionari è legata all'inserimento dei loro nominativi all'interno degli elenchi comunicati periodicamente allo Stato, e la non operatività dell'immunità è stata desunta dall'assenza di tali nomi negli elenchi trasmessi dal Ministero degli esteri su richiesta del Pubblico Ministero.

Tale impostazione non si ritiene condivisibile: non è possibile attribuire all'inserimento dei nomi del funzionario negli elenchi un valore "costitutivo" dell'immunità, nel senso che l'immunità opera solo se vi è tale comunicazione, né può attribuirsi alle comunicazioni suddette un valore in qualche modo "integrativo dell'efficacia".

Il profilo riguardante l'esistenza dell'immunità in relazione ai funzionari delle istituzioni specializzate deve ritenersi perfezionato, infatti, con la determinazione delle relative categorie di funzionari da parte delle istituzioni stesse (Articolo VI – Funzionari - Sezione 18 - Ogni istituzione specializzata

determina le categorie di funzionari a cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell'articolo VIII e le comunica periodicamente ai Governi degli Stati Parti della presente Convenzione per quanto concerne detta istituzione, e al Segretario generale delle Nazioni Unite. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi di cui sopra).

La determinazione, dunque, radica l'immunità in capo ai funzionari appartenenti alla categoria: una volta definito - nel modo che si è detto - il profilo di chi è funzionario dell'istituzione, l'immunità si applica a chi rientra in tale categoria, mentre le successive comunicazioni assumono la funzione di rendere conoscibile alle altre istituzioni (come si dirà, solo a quelle dello Stato in cui il funzionario opera) l'esistenza di tali prerogative.

Un'interpretazione complessiva del sistema delle immunità delineato nelle Convenzioni impone di considerare, per inferirne ulteriori elementi di valutazione circa il meccanismo con cui opera l'immunità, che è la stessa istituzione che è competente, e si assume l'impegno ("può e deve"), di revocare l'immunità concessa a un funzionario in tutti i casi previsti dalla sezione 22 e, com'è evidente, nessun riferimento viene fatto alla necessità di una eventuale comunicazione che indicasse la variazione di *status* del singolo funzionario.

La possibilità di revoca, infatti, è data all'istituzione stessa in presenza di due elementi fondamentali: (Sezione 22) *I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell'interesse delle istituzioni specializzate e non già a loro vantaggio personale. Ogni istituzione specializzata può e deve revocare l'immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l'azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell'istituzione specializzata.*

Tali elementi devono sussistere simultaneamente e, all'ostacolo all'azione della giustizia (primo elemento), va contrapposta la mancanza di pregiudizio agli interessi della stessa istituzione specializzata. Tale ultima valutazione discrezionale conferma che i privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell'interesse delle istituzioni specializzate e non già a loro vantaggio personale.

Il paragrafo sedici, inoltre, dispone che "i nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi di cui sopra". Che tale comunicazione rappresenti un mero onere per l'istituzione trova riscontro nel dato periodico della stessa, non riferito assolutamente ad eventuali mutazioni di *status*, come già accennato precedentemente, e nel fatto che tale comunicazione riguardi tutti i nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie, non rilevandosi, nella lettera della norma, indicazioni in senso diverso.

Si individuano, dunque, almeno due dati decisivi per giungere alla conclusione che l'immunità discenda direttamente ed esclusivamente dall'appartenenza alla categoria: quello per cui l'immunità si attribuisce con la determinazione delle relative categorie di funzionari da parte delle istituzioni stesse; quello per cui le comunicazioni rappresentano un mero onere per le istituzioni specializzate, atteso che non è previsto che siano effettuate comunicazioni in caso di revoca o in caso di cambio di *status*. Le comunicazioni sono previste con carattere di periodicità indefinita, e



non di specificità e immediatezza, in conseguenza di ogni eventuale mutamento di persone o di posizioni.

E' in quest'ultimo senso condivisibile l'osservazione della difesa, per cui, non essendo previsto il termine di periodicità della comunicazione, nel caso in cui un funzionario fosse assunto subito dopo l'inoltro della comunicazione, aderendo all'opinione della Procura, non potrebbe riconoscersi l'immunità, pur in presenza dei presupposti (l'essere funzionario nell'esercizio delle proprie funzioni).

10.  
Tale conclusione teorica, che si desume dalla lettera delle disposizioni presenti nelle Convenzioni, è avallata dalla prassi riferita dai funzionari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ascoltati nel giudizio, prassi, come si è detto, sicuramente rilevante nell'interpretazione dei trattati.

I suddetti Stefano Zanini, Capo del servizio giuridico presso il MAECI, e Valentina Savastano del Cerimoniale diplomatico, rispondendo alle domande sugli aspetti indicati nell'ordinanza del 13.10.2023, hanno riferito come unica sia stata, nella vita delle Nazioni Unite e della Fao, la comunicazione delle caratteristiche della categoria dei funzionari: effettuata per tutti gli Stati con due risoluzioni, la n. 76 del 7.12.1946 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la n. 71/59 per la FAO.

Tali risoluzioni indicano, come si è già esposto, che le immunità previste nelle Sezioni suindicate delle Convenzioni si applicano *a tutti i membri dello Staff* delle Nazioni Unite ad eccezione di coloro che sono reclutati localmente e assegnati in base a tariffe orarie (in relazione all'ONU); che l'immunità giurisdizionale si applica a tutti i funzionari ("Officials") della FAO, con l'eccezione di coloro che sono reclutati localmente e assegnati in base a tariffe orarie (in relazione alla FAO).

Anche tali risoluzioni sono applicabili al PAM, in ragione della sua genesi e dei richiami presenti negli accordi di sede italiani e della Repubblica democratica del Congo.

E' stata così definita, *una tantum*, la categoria dei funzionari cui le Convenzioni condizionano l'operatività dell'immunità, si è appurato, sempre tramite l'ascolto dei funzionari del Ministero, che non vi sono, nello Stato italiano, elenchi dei nominativi di tutti i funzionari del PAM in servizio in ogni parte del mondo, ma esclusivamente l'elenco dei funzionari in servizio nello Stato: elenco, questo, funzionale a un'immediata riconoscibilità, nello Stato, delle esenzioni e immunità dai controlli statali, che attengono, peraltro, soprattutto all'immunità personale. Le liste complessive di tutti (e solo) i funzionari operanti in una determinata sede – nel caso dell'Italia, a Roma e Brindisi – vengono stilate periodicamente e comunicate per via diplomatica ai singoli governi in cui i funzionari prestano servizio.

Alla domanda sull'attuazione pratica e sulla periodicità con cui viene effettuata tale trasmissione, i testimoni hanno risposto che, negli anni, la periodicità non è stata costante. Negli ultimi dieci anni risultano comunicate le liste negli anni 2017 e 2021 e, come detto, le stesse riguardano solo i funzionari PAM che prestavano servizio in Italia.

È stato, inoltre, riferito che, attesa l'assenza di una scadenza precisa che sia prevista dalle due convenzioni, non è materialmente garantita la coincidenza tra i nominativi inseriti nelle liste e quelli effettivamente in servizio presso l'Organizzazione in un determinato paese in un dato momento, tenuto conto della frequenza degli avvicendamenti tra funzionari. Le comunicazioni, inoltre, non sono effettuate tempestivamente, all'atto di ogni nuova assunzione di servizio nel paese di accreditamento.

Dal complessivo esame dei funzionari, che hanno anche depositato un documento riassuntivo degli elementi riferiti, con allegate le fonti ritenute rilevanti, si traggono, dunque, i seguenti elementi relativamente alle modalità di attuazione degli accordi: le categorie dei funzionari sono state individuate una volta per tutte con le risoluzioni sopra indicate; gli elenchi contenenti i nominativi dei funzionari sono comunicati esclusivamente allo Stato nel quale i funzionari prestano servizio e non a tutti gli Stati membri; tali elenchi sono stati comunicati senza il rispetto di una cadenza temporale determinata e, nell'ultimo decennio, tale comunicazione è avvenuta due volte.

L'attuazione della norma, dunque, ha visto come eventuale e non necessario l'inserimento nell'elenco per l'attribuzione dei privilegi.

Da tale prassi si traggono elementi di conferma all'interpretazione sopra adottata, non potendo ritenersi l'inserimento dei nominativi negli elenchi decisivo per il godimento dei privilegi e delle immunità attribuiti dalle Convenzioni. Appare, in altri termini, confermata la valutazione sopra esposta, tratta dalla lettura dei testi delle Convenzioni, per cui non può essere attribuita una funzione costitutiva dell'immunità all'inserimento del nome del funzionario in tale elenco.

Una simile conclusione, poi, è particolarmente evidente nel caso in esame, in cui si intersecano eccezionali poteri giurisdizionali dello Stato con eccezionali ostacoli allo stesso: la potestà dello Stato italiano per un verso si espande – in forza degli artt. 9 e 10 c.p. – a fatti avvenuti fuori dal suo territorio, dall'altro lato è arrestata dall'immunità.

Preso atto che ciascuno Stato riceve solo gli elenchi dei nominativi dei funzionari che prestano servizio in quel Paese, adottando la prospettiva dell'efficacia costitutiva dell'inserimento negli elenchi, sarebbe esclusa *ex se* l'immunità in tutti i casi in cui lo Stato procedesse, in deroga al principio di territorialità del diritto penale, per fatti avvenuti all'estero: soluzione chiaramente irragionevole in considerazione delle ragioni per le quali l'immunità è accordata, che discendono, come si è detto, dalla necessità di garantire alle organizzazioni internazionali la possibilità di operare senza l'interferenza dello Stato. Nei casi, come quello in esame, in cui sia eccezionale la giurisdizione dello Stato italiano per un reato commesso all'estero, l'immunità non potrebbe mai operare, il che è chiaramente una soluzione del tutto irragionevole, costituendo un trattamento diverso proprio nei casi in cui una norma processuale consente, in modo, appunto, eccezionale, di perseguire i reati commessi in uno stato diverso.

Rilevante, poi, nel senso di attestazione della prassi, è la statuizione del Segretariato, contenuta nella raccolta giuridica delle Nazioni Unite (United Nations Juridical Yearbook del 1991, p 329), in cui si afferma che le informazioni contenute negli elenchi trasmessi agli stati membri non costituiscono né la base giuridica per l'applicazione della Convenzione generale, né una condizione

alla quale è subordinata la sua applicazione, ma sono semplicemente uno strumento amministrativo per facilitare l'applicazione della Convenzione.

Sotto il profilo logico - sistematico, dunque, deve giungersi alla conclusione per cui la norma pattizia, come attuata nella prassi dagli stati membri, conduce al risultato dell'insussistenza della giurisdizione nazionale rispetto ai reati commessi dai funzionari del PAM nell'esercizio delle proprie funzioni.

11.

Alcune precisazioni sono ancora necessarie relativamente alle posizioni dei singoli imputati, proprio sotto il profilo, appena esposto, della particolarità della situazione processuale verificatasi, con interferenza tra deroga al principio di territorialità e immunità.

L'imputato Rocco Leone è cittadino italiano.

Riprendendo i testi delle Convenzioni, quella "generale" relativa all'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1946 e quella "speciale" sulle Agenzie specializzate del 1947, si osserva che entrambe prevedono una limitazione dell'operatività dell'immunità nei confronti del cittadino, o del soggetto residente stabilmente, rispetto alla giurisdizione del paese di appartenenza.


Alcune disposizioni, in particolare, non risultano applicabili nel caso di un "rappresentante" di fronte alle autorità dello Stato di cui questi sia cittadino o di cui sia rappresentante: per l'ONU, l'Art. IV - Rappresentanti dei Membri, Sezione 15, prevede che "Le disposizioni delle sezioni 11, 12 e 13, relative a immunità personali, non sono applicabili nel caso di un rappresentante di fronte alle autorità dello Stato di cui questi sia cittadino o di cui sia rappresentante. Per le Agenzie specializzate, l'Art. V (Rappresentanti dei Membri) Sezione 17 prevede che Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15 non sono opponibili dinanzi alle autorità dello Stato di cui la persona in questione è cittadina o di cui è o è stata rappresentante).

Secondo il tenore della Convenzione speciale, la suddetta deroga non riguarda i funzionari, atteso che tale convenzione distingue i "rappresentanti dei membri" (representatives of members) (Art. IV Rappresentanti dei Membri - Sezione 15) dai funzionari (Officials).

La disciplina sembra riferirsi ai rappresentanti degli Stati che si rechino in missione in uno Stato estero per partecipare a una assemblea organizzata da una delle Agenzie ("Representatives of members at meetings convened by a specialized agency"), prevedendo delle immunità personali, e si distingue dalle previsioni relative al ruolo dei funzionari destinati a una determinata sede, in relazione ai quali non è prevista analoga eccezione.

Alla luce di tali considerazioni, non si dubita che l'immunità, accordata per la funzione svolta, debba riguardare anche il cittadino italiano Rocco Leone. Quanto si è detto in ordine alla finalità per le quali è attribuita l'immunità consente di ritenere senz'altro applicabile la stessa anche nei confronti del cittadino italiano che operi quale funzionario dell'istituzione specializzata.

Si osserva che, guardando anche alle pronunce della Corte internazionale di giustizia, si rintracciano precedenti, relativi non solo a funzionari, ma anche a commissari, o esperti in missione, per i quali è stata affermata la sussistenza dell'immunità anche rispetto allo Stato di nazionalità.



Si cita il parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia (*Advisory Opinion Romania 1989*), in cui è ribadita, quale finalità della previsione dell'immunità, quella di assicurare l'indipendenza dei funzionari internazionali, che deve essere rispettata da tutti gli Stati, compresi lo stato di nazionalità e di stabile residenza. Nella trattazione di tale caso, peraltro, si prendono in considerazione le riserve avanzate da alcuni Stati relativamente alle disposizioni dell'art. V e dell'art. VI, sopra citati, e risulta che lo Stato italiano non è tra i paesi che hanno avanzato riserve. Rileva poi il caso "Cumaraswamy" (*Advisory Opinion Malaysia 1999*), relativo all'immunità del relatore speciale della commissione, con ruolo di esperto in missione, in cui è stata riconosciuta l'immunità rispetto allo Stato del territorio, la Malesia, di cui il medesimo Cumaraswamy era cittadino.

I Rapporti della Commissione del diritto internazionale sulle immunità e i privilegi delle Nazioni Unite del 1967 e del 1985 confermano tale interpretazione che estende l'immunità anche agli esperti in missione rispetto allo Stato di cui siano cittadini.

12.

In relazione alla posizione di Rwagaza Mansour, si è detto come i difensori abbiano eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché non preceduta da una valida notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Oltre a ragioni di ordine pratico, non essendo ragionevole, ove si ritenga impedito l'esercizio della giurisdizione, disporre la regressione del procedimento per ricercare l'imputato – nei cui confronti non sono regolari le notificazioni, ma che è a conoscenza del procedimento e ha nominato due difensori di fiducia, che lo hanno diffusamente rappresentato nell'udienza preliminare –, osta alla reiterazione delle notifiche nei confronti di Rwagaza la nozione di procedimento nell'ambito del quale, con effetti di sterilizzazione dell'azione penale, può operare l'immunità. E' stata richiamata dalle difese la nozione di "legal process", "processo legale", interpretata dalle Nazioni Unite come comprensiva dell'intero procedimento giudiziario compreso *il mandato, la citazione o l'atto con cui il tribunale assume giurisdizione e obbliga a comparire l'imputato e i testimoni e gli atti di esecuzione, nonché altri atti su da parte delle autorità pubbliche, come l'arresto e la custodia cautelare in relazione a procedimenti giudiziari.*

Affermando il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Segretario generale e del personale delle Nazioni Unite ai sensi dell'art. 100 Carta delle Nazioni Unite, se ne è inferita l'ulteriore conseguenza per cui, *se uno Stato membro si avvale di un sistema di organi o tribunali amministrativi, anziché di corti in senso stretto, per condurre indagini o udienze, l'immunità dalla giurisdizione si applica con uguale forza.*

La rinnovazione anche dell'atto di esercizio dell'azione penale incorrerebbe, dunque, nell'ostacolo conseguente all'immunità.

Solo un accenno, stante la decisione basata, per entrambi gli imputati, sull'immunità dalla giurisdizione, merita l'altro ostacolo alla prosecuzione del giudizio rilevato dalla difesa, relativo alla carenza dei presupposti indicati nell'art. 10 c.p. per poter procedere in relazione al delitto comune commesso dallo straniero nei confronti del cittadino italiano.

Anche a voler ritenere integrata, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata dal Pubblico Ministero e dalle altre recenti pronunce rilevanti (tra le quali Sez. 6, Sentenza n. 19335 del 13/01/2023 Ud. (dep. 08/05/2023) Rv. 284621 - 01, Sez. 1, n. 2955 del 7.12.2005, dep. 2006, rv 233424, Sez. 1 - Sentenza n. 19762 del 17/06/2020 Cc. (dep. 01/07/2020) Rv. 279210 - 03), la condizione della presenza dello straniero nello Stato (la presenza dell'imputato Rwagaza, in realtà, risulta determinata dalla citazione operata dal Pubblico Ministero, con la garanzia dell'immunità, per essere sentito quale persona informata dei fatti il giorno 8.6.2021), non sussiste l'altro presupposto di cui all'art. 10 c.p.: il delitto contestato, quello di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., non è punito con la reclusione superiore a un anno nel minimo, atteso che la pena edittale minima è pari a sei mesi. Neppure può condividersi, in proposito, la prospettiva assunta dal Pubblico Ministero in ordine all'emergenza, dall'imputazione, dell'ipotesi aggravata dalla violazione della normativa sul lavoro (art. 589 II c., c.p.), che prevede una pena edittale minima di due anni di reclusione. Difetta, in primo luogo, la contestazione di tale aggravante, non operata dal Pubblico Ministero e non desumibile - sulla base dei principi affermati in proposito dalla corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. Un. n. 24906 del 18/04/2019, 'Sorge', Rv. 27543601) - dal tenore dell'addebito, nel quale sono richiamate norme relative all'organizzazione delle missioni, ma non quelle qualificabili come finalizzate alla "prevenzione degli infortuni sul lavoro". Nella descrizione dei fatti ascritti agli imputati, e a Rwagaza in particolare, non sembra potersi ravvisare una "contestazione in fatto" dell'aggravante, non potendosi ritenere valorizzati "comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato" (Cass. Cit. che cita la conf. sez. II, 18/12/2019 (dep. 2020), n. 15999, Rv. 279335).

L'aggravante - che, certo, sarebbe potuta essere contestata nella prosecuzione del procedimento - è poi difficilmente rilevabile in concreto nei confronti di Rwagaza, la cui posizione di garanzia non appare legata alla violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e tenuto anche conto dell'esistenza di soggetti, agevolmente individuabili come "datori di lavoro" delle vittime, preposti alla loro sicurezza, nei cui confronti non risulta che si sia proceduto.

13.

Appurato che gli imputati erano funzionari del WFP, nell'esercizio delle loro funzioni, e che ricorrevano i presupposti per riconoscere agli stessi l'immunità, si rileva che non vi è una strada, diversa da quella della rinuncia all'immunità dei propri funzionari da parte delle Organizzazioni internazionali competenti, che consenta la prosecuzione del processo.

Si osserva che, dagli atti del procedimento, in particolare dalle note sopra citate, nonché da quanto riferito dai funzionari del MAECI in udienza, non risulta che lo Stato italiano - unico soggetto legittimato a interloquire sul tema con l'Organizzazione - abbia richiesto al PAM e all'ONU di



rinunciare all'immunità per i propri funzionari rappresentando l'ostacolo alla giustizia che dalla stessa deriva.

Secondo il Pubblico Ministero l'adozione di una decisione di improcedibilità nel caso in esame determinerebbe il contrasto con le disposizioni della Costituzione italiana, in particolare con l'art. 24, poiché, non essendo previsti altri rimedi per la tutela giurisdizionale dei diritti dei singoli, si verificherebbe un inammissibile vuoto di tutela. Si è fatto riferimento, sotto tale aspetto, alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, richiamando anche la precedente n.65 del 1998, che ha qualificato espressamente quello previsto dall'art. 24 Cost. un diritto inviolabile dell'individuo.

Nella nota sentenza n.238/2014, la Corte ha preso in esame la norma consuetudinaria di diritto internazionale che fonda l'immunità dello stato straniero e che, come si è detto, fa ingresso nell'ordinamento nazionale grazie alla previsione di cui all'art. 10 Cost.

Secondo le indicazioni della Corte, il fatto che l'immunità abbia valore costituzionale non comporta una sua necessaria prevalenza sugli altri diritti fondamentali previsti dalla Costituzione – tra cui, come si è detto, è annoverabile l'art. 24 Cost. –, ma dà vita alla necessità di un bilanciamento tra i vari principi fondanti l'ordinamento.

Di operare tale bilanciamento si è occupato lo stesso Giudice delle leggi nella citata sentenza, ritenendo infondata la questione di legittimità della norma così prodotta e rifacendosi alla nota teoria dei "controlimiti": l'ingresso delle norme consuetudinarie internazionali, operanti mediante l'art. 10 Cost. (ma ciò vale anche per le norme pattizie che accedono all'ordinamento tramite l'art. 11), trova il suo limite nella violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento e nei diritti inviolabili dell'uomo (punto 3.4 in diritto): << Anche in una prospettiva di realizzazione dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l'Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l'apertura dell'ordinamento italiano all'ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito, come questa Corte ha ripetutamente affermato (con riguardo all'art. 11 Cost.: sentenze n. 284 del 2007, n. 168 del 1991, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984, n. 183 del 1973; con riguardo all'art. 10, primo comma, Cost.: sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 48 del 1979; anche sentenza n. 349 del 2007), dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo, elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale. E ciò è sufficiente ad escludere che atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, riconosciuti come crimini contro l'umanità, possano giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime di quei crimini, nell'ambito dell'ordinamento interno.

L'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili [...] >>.

Si legge, ancora (Punto 3.5 in diritto):<< [...] considerato che la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende

*l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva >>.*

Il principio affermato dalla Consulta, perciò, può essere così riassunto: poiché l'immunità funzionale fa ingresso nell'ordinamento statale attraverso gli artt. 10 e 11 della Costituzione, e tramite essi assurge al rango costituzionale, nel bilanciamento assiologico tra valori costituzionali non può prevalere interamente qualora leda diritti inviolabili della persona.

Da ciò deriva la piena legittimità costituzionale del meccanismo dell'immunità funzionale, la quale, sempre secondo la Corte costituzionale, può soccombere, nel caso di atti compiuti *iure imperii*, solo nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona, quali genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità (quanto agli atti compiuti *iure gestionis*, si richiama quanto detto sopra, trattando, in generale, del fondamento dell'immunità).

Nella giurisprudenza di legittimità, si richiamano le diverse pronunce in cui è stato affermato che l'immunità funzionale dalla giurisdizione penale, riguardante atti *iure imperii* eseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, può essere disapplicata solo in caso di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, individuati nei crimini lesivi dei diritti inviolabili di libertà e dignità della persona umana (Cass. pen. sez. I, 19/06/2008, n. 25972). La Corte, pertanto, in tale caso, ha escluso la giurisdizione sugli atti del militare straniero nel caso di reati di omicidio e tentato omicidio in danno al cittadino italiano, in quanto trattasi di atti *iure imperii* eseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Con una successiva pronuncia (Cass. pen. sez. I, 19/06/2008, n.31171), il Giudice di legittimità ha ribadito come il principio dell'immunità funzionale per atti compiuti nell'esercizio dei propri compiti prevale sui criteri di collegamento delineati dalle norme statali di fonte penale; salvi, tuttavia, i casi in cui altrimenti resterebbero impuniti gravi crimini contro i diritti inviolabili della persona umana, quali la sua libertà e dignità. E ciò sia sotto l'aspetto del risarcimento dei danni causati, sia sotto quello della responsabilità penale individuale, *dovendosi assicurare prevalenza al principio di rango più elevato e di jus cogens, quindi alla garanzia che non resteranno impuniti i più gravi crimini lesivi dei diritti inviolabili di libertà e dignità della persona umana, «per il suo contenuto assiologico di meta-valore» nella comunità internazionale, rispetto agli interessi degli Stati all'uguaglianza sovrana e alla non interferenza, rappresentando la violazione di quei diritti fondamentali «il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità», in altre parole l'«abuso di sovranità» dello stato.*

Con la sentenza della Sez. 1, Sentenza n. 43696 del 14/09/2015 (Rv. 264748 – 01) si è affermato che *sussiste la giurisdizione del giudice penale italiano in relazione alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti dello Stato straniero, quale responsabile civile, per i crimini di guerra commessi da appartenenti alle sue forze armate.* Nella motivazione risulta richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, che ha affermato la soccombenza del principio di immunità degli Stati per gli atti compiuti "iure imperii" rispetto al diritto di agire in giudizio per la difesa dei diritti inviolabili degli uomini.

Non può non rilevarsi, inoltre, che i casi considerati dalla Corte riguardano prevalentemente l'immunità dalla giurisdizione civile, anche ove esercitata in sede penale, e ciò, guardando alla *ratio* dell'immunità diplomatica e alla sua genesi, oltre che ai vari meccanismi alternativi creati proprio in ambito penale appositamente per processare i crimini più gravi di fronte alla mancanza di giurisdizione degli stati, appare pienamente coerente con il diritto interno, così plasmato dalla consuetudine internazionale, e con il diritto degli altri Stati sovrani, nessuno dei quali nega l'immunità funzionale dalla giurisdizione penale. Se, d'altra parte, si ponesse in dubbio l'operatività dell'immunità funzionale nel caso delle Organizzazioni internazionali, vacillerebbero anche i principi relativi ad altre immunità riconosciute dall'ordinamento, prima tra tutte quella parlamentare di cui all'art. 68 Cost.

La citata giurisprudenza non omette di considerare il sacrificio che dell'art. 24 Cost. viene fatto, prendendo in considerazione la situazione della vittima, la quale potrebbe rimanere priva di un'adeguata tutela.

La soluzione, tuttavia, viene individuata, per gli Stati, nel potere dello Stato di invio di sottoporre a giudizio il soggetto che gode dell'immunità; altrimenti, come nel caso di specie, il rispetto delle norme consuetudinarie e pattizie internazionali impone allo Stato italiano, ove siano svolte valutazioni relative all'indispensabilità per gli interessi pubblici o privati, dello svolgimento del processo, di attivarsi per via diplomatica, affinché l'Organizzazione Internazionale rinunci all'immunità, sino a interessare la Corte Internazionale di Giustizia in caso – che qui non viene in rilievo, in cui sussista una controversia circa l'operatività dell'immunità. Seguendo un'altra strada, lo Stato si troverebbe a negare un privilegio dallo stesso precedentemente accordato – in via pattizia o consuetudinaria – all'Organizzazione.

Si rileva, infine, che anche ove si volesse tentare la strada di un'interpretazione volta a espandere la tutela prevista dall'art. 24 Cost., si individua la rilevanza della questione di costituzionalità, non sussistendo, nel caso in esame, alcuna violazione dei diritti fondamentali dell'individuo tale da giustificare l'obliterazione di una norma costituzionale (art. 10 e 11 Cost.), trattandosi di un delitto colposo, commesso in occasione di una missione della quale erano parte gli stessi imputati. Situazione che in nessun modo può evocare gravi crimini come quelli appena citati quali genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.

In relazione ai fatti oggetto del procedimento, non risultano, inoltre, avanzate nel processo penale le pretese civilistiche dei prossimi congiunti delle vittime (per i soli prossimi congiunti del Carabiniere Iacovacci vi è stata costituzione e poi rinuncia alla stessa) e, per le parti civili che si sono costituite, gli interessi lesi non possono assurgere al rango di diritti fondamentali, né sono assimilabili a quelli aggrediti da crimini come quelli di guerra o dal genocidio, esempi di ciò che la Corte ha posto come limite alla soccombenza del diritto alla tutela giurisdizionale.

Alla luce di tali considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di giurisdizione in relazione al riconoscimento dell'immunità nei confronti degli imputati.

P.Q.M.






Visto l'art. 425, 129 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di Rwagaza Luguru Mansour e Leone Rocco in ordine al delitto loro ascritto perché l'azione penale non doveva essere iniziata e non può essere proseguita per difetto di giurisdizione.

Roma, 13 febbraio 2024

LA GIUDICE

Marisa Mosetti



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 18/6/24

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Mario Mediolì

